

Rovigo, li 28 Giugno 1962

I sottoscritti:

SICHIROLLO Dott. MARIO nato a Costa di Rovigo il 03/07/1918, residente a Rovigo, nella sua qualità di PRESIDENTE della SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA di Rovigo;

Sig. PAGGIORO GELINDO nato a Adria il 12/04/1929 residente a Rovigo, nella sua qualità di SEGRETARIO della FEDERAZIONE POLESANA LAVORATORI INDUSTRIA EDILE, LATERIZI, LEGNO, MANUFATTI IN CEMENTO ED AFFINI, aderente alla F.I.L.L.E.A.;

Sig. GUARNIERI GASTONE nato a Adria il 07/12/1929 residente a Adria - SEGRETARIO DEL SINDACATO PROVINCIALE EDILI E FORNACIAI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI F.I.L.C.A.;

Sig. RAISA MARIO nato a Borsea di Rovigo il 19/12/1928 residente a Rovigo, nella sua qualità di SEGRETARIO DEL SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO aderente alla Fe.N.E.A.L.;

e tutti quindi in nome e per conto degli Enti che rappresentano

**costituiscono**

in forza del presente atto la "CASSA EDILI DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO" retta dal seguente Statuto.

## **TITOLO 1 COSTITUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE E DURATA**

In conformità all'art. 62 dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli operai edili 24/07/1959 e 26/07/1961, è costituita la Cassa Edili di Mutualità ed Assistenza della provincia di Rovigo: C.E.P. (Cassa Edile Polesana).

La Cassa ha la sua sede in Rovigo ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori dipendenti dalle Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

### **Art. 2 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE**

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla attività della Cassa, è competente il Foro di Rovigo.

Tutti i lavoratori assicurati eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa per quanto riguarda le assistenze gestite dalla Cassa medesima.

### **Art. 3 - SCOPI**

La Cassa ha i seguenti scopi:

- a) provvedere alla riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti con contratti collettivi e concordati di lavoro dalle competenti Organizzazioni sindacali di categoria;
- b) provvedere alla riscossione ed amministrazione delle percentuali del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività secondo quanto previsto dall'art. 34 del C.C.N.L. e degli accordi provinciali;

- c) gestire tutte quelle forme di previdenza ed assistenza di carattere economico, culturale, morale, che potranno esserle demandate dalle Organizzazioni di categoria; anche se non previste o non concesse dagli istituti assicurativi e mutualistici esistenti;
- d) amministrare il Fondo per l'Addestramento professionale, costituito a disposizione delle Associazioni sindacali a norma dell'art. 61 del C.C.N.L. operai edili.

#### **Art. 4 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE**

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti del presente Statuto, tutti i lavoratori (operai ed apprendisti) alle dipendenze dei datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edile ed affini nel territorio della provincia di Rovigo.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa viene a cessare per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella sopra indicata;
- d) espatrio definitivo dell'iscritto;
- e) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità e vecchiaia, ai sensi di legge.

La cessazione del rapporto di iscrizione alla Cassa non comporta la perdita dei diritti maturati da parte del lavoratore.

## **TITOLO 2 FINANZIAMENTO E PRESTAZIONI**

#### **Art. 5 - CONTRIBUTI**

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti sono quelli stabiliti nei contratti collettivi e concordati di lavoro dalle competenti Associazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le modalità circa il versamento dei contributi.

La quota del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuta in occasione della corresponsione della normale retribuzione ed il corrispondente importo dovrà essere indicato nella busta paga, distintamente dalle altre trattenute.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette saranno adottati quei provvedimenti legali che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuni.

#### **Art. 6 - PRESTAZIONI**

Le prestazioni da erogare ai lavoratori saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, anno per anno, in relazione ai risultati del bilancio dell'esercizio precedente, sentito il parere delle competenti Associazioni sindacali. Nella determinazione delle prestazioni il Consiglio potrà tener conto della composizione della famiglia del lavoratore iscritto.

Il Consiglio determinerà pure le condizioni occorrenti per maturare il diritto alle prestazioni e le modalità per la erogazione.

## **TITOLO 3 ORGANI AMMINISTRATIVI DI CONTROLLO**

#### **Art. 7 - GLI ORGANISMI**

Gli Organismi amministrativi, di direzione e di controllo sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente

- c) il Vice-Presidente
- d) il Collegio sindacale.

#### **Art. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di dodici membri, dei quali: sei in rappresentanza delle imprese edili, nominati dalla Associazione Industriali, e sei in rappresentanza dei lavoratori, nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Uno dei membri nominati dall'Associazione Industriali di Rovigo assumerà, su designazione di questa, la funzione di Presidente ed uno dei membri nominati dai Sindacati provinciali dei lavoratori assumerà su designazione di questi, la funzione di Vice-Presidente.

#### **Art. 9 - DURATA DELL'INCARICO**

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali di provvedere alla sostituzione, anche prima dello scadere del biennio, dei propri rappresentanti designati a far parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

#### **Art. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- b) provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;
- c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- d) deliberare e curare l'impiego dei fondi della Cassa secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- e) curare la propaganda, a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni o conferenze, allo scopo di diffondere fra i datori di lavoro ed i lavoratori l'amore e l'interessamento alle previdenze sociali;
- f) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e la pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
- g) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga conveniente per il buon funzionamento della Cassa;
- h) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico, sentite le Organizzazioni sindacali.

Ai membri del Consiglio può essere concessa la corresponsione di gettoni di presenza, il cui ammontare sarà fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali competenti.

#### **Art. 11 - CONVOCAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da due membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dai Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

#### **Art. 12 - DELIBERAZIONI**

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ove i presenti all'adunanza del Consiglio non rappresentino pariteticamente le due parti, industriale e dei lavoratori, le deliberazioni saranno valide solo se adottate all'unanimità. Tale unanimità dovrà essere richiesta almeno da un Consigliere nel corso della discussione sull'argomento in questione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.

### **Art. 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9.

Spetta al Presidente della Cassa:

- a) rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) decidere, di concerto con il Vice-Presidente, sugli eventuali reclami presentati dagli iscritti.

Quando lo ritenga opportuno, il Presidente, d'accordo con il Vice Presidente, ha facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dalla Associazione Industriali, le sue funzioni compatibilmente con le altre norme del presente Statuto.

L'eventuale compenso per il Presidente sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 14 - IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9.

Spetta al Vice-Presidente di:

- a) sostituire il Presidente in caso di assenza;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) decidere, di concerto con il Presidente sugli eventuali reclami presentati dagli iscritti.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice-Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai sindacati provinciali dei lavoratori, le sue funzioni, compatibilmente con le altre norme del presente Statuto.

### **Art. 15 - COMMISSIONI**

Il Consiglio di Amministrazione nominerà nella sua prima riunione di insediamento tre commissioni consultive di studio per i seguenti settori:

- commissione per i contributi;
- commissione per le prestazioni;
- commissione per l'addestramento professionale.

Ciascuna commissione sarà composta pariteticamente di 6 persone: 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro.

Le commissioni saranno nominate su designazione delle rispettive organizzazioni e durano in carica due anni, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Di esse possono far parte membri ed estranei al Consiglio di Amministrazione ed è pure ammesso che una persona possa far parte di più commissioni.

Le commissioni adempiono ai compiti loro demandati di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione sulla materia di competenza di ciascuna di esse e le loro proposte sono rese esecutive dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo la presentazione delle proposte stesse.

Ciascuna commissione nominerà un segretario, scelto fra i rappresentanti dei lavoratori, e un vice-segretario, scelto fra i rappresentanti dei datori di lavoro. Il Segretario della commissione dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione facenti parte della commissione medesima.

Il Segretario, o in sua assenza il Vice-Segretario, convoca le riunioni della commissione, fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.

Alle riunioni delle commissioni partecipa il Direttore della Cassa con funzioni di segretario d'ordine. Possono partecipare, inoltre, esperti di particolare materia da trattare quando sia fatta concorde richiesta delle parti componenti le commissioni stesse.

L'eventuale compenso per i segretari delle commissioni sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI**

**A - Composizione.**

Il Collegio dei Sindacati è composto di 5 membri effettivi designati rispettivamente:

- due dalla Associazione Industriali - Sezione Costruttori Edili della Provincia di Rovigo;
- due dai Sindacati provinciali dei lavoratori edili;
- uno con accordo unanime da parte dei primi quattro, e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rovigo. Quest'ultimo Sindaco, che deve essere iscritto nel Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, presiede il Collegio Sindacale.

Le Organizzazioni sindacali designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte operaia), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

**B - Durata.**

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

**C - Compensi.**

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.

**D - Attribuzioni.**

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

### **TITOLO 4 PERSONALE DELLA CASSA, PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 17 - PERSONALE DELLA CASSA**

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico.

L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi della Cassa è fatta dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale della Cassa verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 18 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni.

#### **Art. 19 - ENTRATE**

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

#### **Art. 20 PRELEVAMENTI E SPESE**

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) firmato dal Presidente e controfirmato dal Vice-Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell'Ente.

#### **Art. 21 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI**

Gli esercizi finanziari della Cassa coincidono con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Detti bilanci consuntivi debbono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 Marzo di ogni anno debbono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

I bilanci consuntivi e preventivi debbono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione essere inviati alle Associazioni sindacali interessate con la relazione del Presidente della Cassa e quella dei Sindaci.

I bilanci consuntivi debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere una sufficientemente esatta previsione delle rendite e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

### **TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 22 - LIQUIDAZIONE**

La messa in liquidazione della Cassa può essere sempre disposta dietro conforme deliberazione delle Associazioni sindacali competenti sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge.

In entrambe le ipotesi le Associazioni sindacali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificando l'operato.

Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662.

#### **Art. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione saranno valide soltanto se approvate con voto unanime.

In mancanza di tale unanimità il presente Statuto conserva in tutto la sua efficacia.

#### **Art. 24 - INIZIO DI FUNZIONAMENTO**

La Cassa inizierà il suo funzionamento il 1° Luglio 1962.

Il bilancio di previsione per il periodo dal 1° Luglio 1962 al 31 Dicembre 1962 sarà predisposto dalle Associazioni Sindacali competenti ed alla sua attuazione provvederà il Consiglio di Amministrazione che dovrà essere nominato entro il 30 Giugno 1962 e subito convocato per il disimpegno delle sue funzioni.

SEGUONO LE FIRME AUTENTICATE DAL NOTAIO DOTT. CAV. CARMELO CERNIGLIARO DI ROVIGO, CON ATTO N° 34935 REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI ROVIGO IL 4 LUGLIO 1962 AL N° 115 VOL. 175 MOD. II.